



Comune di
Porza

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL'AMBIENTE

Il Municipio di Porza, richiamati:

- la Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare gli artt. 186 e segg.;
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare gli artt. 41 e 42 e 44;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 e successivi aggiornamenti;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi in favore dell'efficienza energetica, l'impiego delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'ambiente, il benessere fisico e il tempo libero;
- il Regolamento comunale;

emana la seguente Ordinanza

Art. 1 Diritto all'incentivo

¹Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai domiciliati proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza.

²I proprietari che richiedono l'incentivo devono essere in regola con il pagamento di imposte e tasse comunali.

Art. 2 Incentivi

1) Certificazione e analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus o rapporto secondo mansionario dell'Ufficio Federale dell'Energia per gli edifici non certificati CECE, effettuato per edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale viene concesso un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00**.

2) Risanamento energetico di base

Per i risanamenti energetici di base, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al 25% dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 3'000.00**.



3) *Bonus CECE (incentivo cantonale)*

Per gli edifici risanati energeticamente, che ottengono un sensibile miglioramento nella classificazione CECE per i quali viene riconosciuto un incentivo "bonus CECE" da parte dell'autorità cantonale viene concesso un incentivo pari al 50% dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00.**

4) *Risanamento energetico di edifici con certificazione MINERGIE®*

Per gli edifici risanati energeticamente, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00.**

5) *Realizzazione di nuovi edifici con certificazione MINERGIE®*

Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE/-P/-A e per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00.**

6) *Nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta*

Per la realizzazione di impianti solari termici, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 1'000.00.**

7) *Nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità*

Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, per i quali viene riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, viene concesso un incentivo pari al **50%** dell'incentivo cantonale ma al massimo **CHF 2'000.00.**

Art. 3 Richieste incentivi

¹Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo.

Il fondo a disposizione del Comune per il versamento dell'incentivo nell'anno di riferimento corrisponde a quanto indicato annualmente in sede di preventivo. Una volta esaurito il fondo a disposizione le richieste d'incentivo pendenti vengono trattate nell'anno successivo.

²Le richieste degli incentivi devono essere presentate secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza per ogni singolo incentivo. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.

³Possono essere presentate richieste per ogni genere d'incentivo indicato nella presente Ordinanza.

⁴La richiesta degli incentivi può essere inoltrata al Municipio, mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria.

⁵La richiesta dovrà essere presentata entro sei (6) mesi dalla decisione definitiva dell'incentivo concesso dal Cantone, oppure dalla Confederazione nel caso degli impianti solari fotovoltaici, mediante l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria.

⁶Alla richiesta deve essere allegata la copia della relativa decisione sull'incentivo cantonale. Il Municipio emanerà una decisione sulla concessione o meno dell'incentivo con le relative condizioni. Il Municipio si riserva il diritto di visionare i documenti succitati in originale prima di deliberare sull'erogazione dell'incentivo.

Art. 4 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza o nel relativo Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 5 Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta (30) giorni ai sensi dell'articolo 208 LOC.



Art.6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2026 ed è abrogata ogni altra disposizione precedente o contraria alle norme della presente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Nicola Rezzonico

Il Segretario:
Massimiliano Canonica

Adottata dal Municipio il 19 gennaio 2026 con risoluzione municipale no. 20/26.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso dal 22 gennaio al 23 febbraio 2026.

6948 Porza, 20 gennaio 2026